

Consorzio e società consortile

Quali sono le caratteristiche del consorzio tra due o più imprese?

- Il consorzio è la classica forma giuridica, a disposizione, nell'ordinamento italiano, per la cooperazione fra imprese.
- Determinate fasi delle imprese (p.es. certi processi produttivi) possono, per mezzo del consorzio, essere svolte insieme da diverse imprese.
- Il consorzio viene istituito per contratto tra i partner di cooperazione. E', inoltre, imposta la forma scritta.
- Il consorzio può essere attivo solo internamente (consorzio con attività interna) oppure mostrarsi anche verso l'esterno – nei confronti dei terzi – (consorzio con attività esterna).
- Entrambi le varianti sono relativamente semplici nella fase costitutiva e nella loro gestione e, perciò stesso, meno complesse della costituzione di società.
- Per la seconda variante è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese.
- Solo il consorzio con attività esterna è dotato di personalità giuridica.
- Esiste anche la possibilità di concludere un contratto preliminare per la successiva stipula del contratto di consorzio. Un tale contratto preliminare è spesso ricompreso in un contratto per una cooperazione di progetto a termine.
- Una società consortile è una società (per lo più una società di capitali), alla quale sono stati affidati gli scopi del consorzio. La disciplina giuridica si conforma, in questo caso, alle norme relative al tipo di società prescelto (v. i singoli tipi di società).

A chi spetta la rappresentanza verso l'esterno e l'amministrazione degli affari?

- Nel consorzio con attività interna viene stabilito soltanto chi ne detiene la direzione. Una rappresentanza verso l'esterno qui non è strettamente necessaria.
- Nel consorzio con attività esterna devono essere determinate nel contratto le persone alle quali sono affidate la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e le stesse devono essere iscritte nel registro delle imprese.

Quali mezzi sono necessari per l'istituzione di un consorzio?

- La spesa per l'istituzione di un consorzio è esigua, se questo svolge solo attività interna. In caso di attività esterna i costi sono più alti.
- Il know-how, nonché i mezzi finanziari da apportare, sono più o meno ampi a seconda dell'attività imprenditoriale pianificata.

Si forma, con l'istituzione del consorzio, un capitale comune?

- Nel consorzio con attività interna esiste un capitale comune solo in rapporto all'attività comune. A causa della mancanza di personalità giuridica non è tuttavia presente un capitale in senso tecnico.
- Diversamente si verifica, invece, nel consorzio con attività esterna. In esso c'è un distinto capitale del consorzio, poiché questo rappresenta una distinta persona giuridica.

Quando gli imprenditori dovrebbero decidersi per l'istituzione di un consorzio?

- Il consorzio si presta all'ipotesi in cui più imprenditori vogliono collaborare assieme in modo duraturo senza grossi costi.
- Spesso un consorzio viene istituito a seguito di una collaborazione di progetto a termine (v. sopra).
- Contenutisticamente, con il consorzio possono essere realizzati molti obiettivi. L'ampiezza del vincolo va da una cooperazione molto limitata nell'ambito della

produzione o della distribuzione fino a una collaborazione molteplice in più campi come, per esempio, la progettazione, la produzione e la commercializzazione di merci oppure la prestazione di servizi.

Che cosa accade, dopo lo scioglimento del consorzio, alla proprietà intellettuale?

- I partner di cooperazione devono accordarsi, già nel contratto costitutivo, su che cosa accade alla proprietà intellettuale dopo lo scioglimento del consorzio o lo scioglimento del legame consortile limitatamente a un partner della cooperazione.
- E' fondamentale stabilire, in primo luogo, che il consorzio, in assenza di capacità giuridica, non diventa mai esso stesso titolare della proprietà intellettuale, che viene prodotta nell'ambito della collaborazione dai consorziati.
- Al contrario i partner di cooperazione mantengono la titolarità sulla proprietà intellettuale secondo le proprie quote.
- Per il caso di scioglimento del consorzio può, ad esempio, essere stabilito che il partner di cooperazione che ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della proprietà intellettuale, possa conseguire il diritto esclusivo su di essa, versando agli altri consorziati un conguaglio in denaro.
- Opportune convenzioni possono essere adottate anche per l'ipotesi di scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad un consorziato.

Quali sono gli elementi essenziali che debbono essere contenuti in un contratto costitutivo di consorzio?

- Il contratto deve, in primo luogo, fissare l'oggetto del consorzio e, quindi, i suoi scopi precisi.
- Anche la durata del consorzio deve essere appositamente stabilita dai partner contrattuali. Omessa nel contratto tale indicazione, il consorzio durerà dieci anni.
- Nel caso venga costituito un ufficio, anche la sua sede deve essere indicata nel contratto.
- Si deve precisamente prevedere quali obblighi vengano assunti dai consorziati e quali contributi siano da essi dovuti.
- Il contratto deve anche contenere le attribuzioni e i poteri degli organi consortili specialmente in ordine alla rappresentanza in giudizio.
- Anche l'ammissione di un nuovo consorziato ha sostanziale rilievo nel contratto. Questa può essere esclusa oppure possono essere regolati i criteri di ammissione o il relativo procedimento di deliberazione.
- Una regolamentazione relativa al recesso dei consorziati è assolutamente necessaria. In questo punto deve essere chiaramente stabilito per contratto che cosa accade dei prodotti e delle invenzioni che sono stati sviluppati dal consorzio.
- Per il caso di inadempimento degli obblighi da parte dei consorziati, bisogna appositamente prevedere nel contratto quali conseguenze giuridiche ne derivino e quali procedimenti sanzionatori si instaurino nei confronti dei consorziati.
- Nel caso il consorzio debba svolgere attività esterna, allora il contratto deve anche contenere indicazioni circa la sede (in particolare l'ufficio amministrativo) e circa le modalità di formazione e di liquidazione del fondo consortile.